



Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Impianto</i>	Piattaforma off-shore NAOMI PANDORA
<i>Procedimento</i>	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato prodotte e scaricate in mare dalla piattaforma off-shore NAOMI PANDORA. - Istanza prot. n. 215 del 4 marzo 2020
<i>ID Fascicolo Piattaforma</i>	632
<i>Proponente</i>	ENI S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	<ul style="list-style-type: none">- Piano di Monitoraggio del 4 marzo 2020 presentato con istanza prot. n. 215 del 4 marzo 2020 aggiornato al 14 marzo 2022;- Scheda B/2;- Relazione Tecnica sul ciclo delle acque del 4 marzo 2020;- Relazione indisponibilità pozzi aggiornata GIAC/CS n. 04-2023 di febbraio 2023

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_07
Data: 06/07/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 06/07/2023

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “disposizioni per la difesa del mare”;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e in particolare la Parte III;

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della Transizione Ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021 n. 128 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021 che identifica la Direzione generale Valutazioni Ambientali (DGVA) e la Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza (DGIS);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il D.M. 28 luglio 1994, in attuazione del DPR 886 del 24 maggio 1979, con il quale è data concreta attuazione alla disciplina degli scarichi nelle acque del mare dei materiali derivanti da unità di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, e successive modificazioni;

VISTE le “Linee Guida per il monitoraggio degli effetti dello scarico in mare delle acque di produzione derivanti dall’estrazione di idrocarburi” (ISPRA, Manuali e Linee Guida 194/2021);

VISTO il D.M. 3 marzo 1998 di modifica al D.M. 28 luglio 1994, recante: “disciplina della garanzia fidejussoria per le attività di scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 settembre 1982, e ss.mm.ii., con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha conferito alla società ENI S.p.A. la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “A.C33.AG”;

RILEVATO che con fidejussione bancaria n. 7693901 del 6 marzo 2007 e relativa Appendice del 1 febbraio 2017, la Banca Monte dei Paschi di Siena si costituisce fidejussore della società ENI S.p.A. - Divisione Exploration & Production a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi svolte dalla società ENI S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalle norme contenute nella Parte quarta e nella Parte sesta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il DD prot. PNM/5532 del 17 marzo 2017, modificato con DD PNM/10142 del 16 maggio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato dalla piattaforma “NAOMI PANDORA”, derivanti dalle operazioni di estrazione di idrocarburi gassosi dagli impianti fissi di produzione–denominati “NAOMI PANDORA”, per la durata di 4 anni;

VISTO e CONSIDERATO che la società ENI S.p.A., con prot. n. 215/SICS del 4 marzo 2020, ha presentato presso la Capitaneria di Porto di Ravenna, l’istanza di rinnovo all’autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato prodotte e scaricate in mare dalla piattaforma off-shore NAOMI PANDORA;

CONSIDERATO che la suddetta istanza di rinnovo è stata presentata dalla società ENI S.p.A. entro i termini previsti di cui al punto 7, dell’allegato A, dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 28 luglio 1994;

PRESO ATTO che unitamente all’istanza sono stati presentati i seguenti documenti:

- Piano di Monitoraggio del 4 marzo 2020 volto a verificare “l’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici derivanti dallo scarico diretto a mare delle acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi”;
- Scheda tecnica B/2 per lo scarico delle acque di strato derivanti da attività petrolifere in mare;
- Relazione del 4 marzo 2020 relativa al ciclo delle acque di strato prodotte dalle piattaforme e scaricate in mare dalla piattaforma off-shore “NAOMI PANDORA”;
- Relazione n. GIAC/CS 06-20 di febbraio 2020 comprovante la non disponibilità di pozzi idonei alla reiniezione delle acque di strato in giacimento;

CONSIDERATO che la società ENI S.p.A. con prot. n. 151/SICS del 30 gennaio 2020, acquisita agli atti con prot. n. PNM/1827 del 31 gennaio 2020 aveva dichiarato che ad oggi lo scarico in mare relativo alla piattaforma off-shore “NAOMI PANDORA” non è ancora stato attivato;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. MATTM/67544 del 01 settembre 2020 ha richiesto all’ISPRA una valutazione tecnico-scientifica relativa all’istanza in argomento, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo scarico a mare delle acque di strato di cui ai commi 5 e 6, art. 104 D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. MATTM/67545 del 01 settembre 2020 e con nota prot. MATTM/71631 del 15 settembre 2020, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico il rilascio del proprio parere di competenza;

VISTA la nota prot. n. 28828 del 28 ottobre 2020 acquisita agli atti con prot. n. MATTM/91588 del 9 novembre 2020 con la quale la Capitaneria di Porto di Ravenna ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’istanza la proposta formale al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.M. 28 luglio 94;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 4538 del 15 febbraio 2021, acquisita agli atti con prot. n. MATTM/15468 del 15 febbraio 2021, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione in argomento con le seguenti prescrizioni:

- trasmissione annuale al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – DGIS dei dati relativi al monitoraggio delle deformazioni del suolo;
- trasmissione, entro il 31 gennaio di ogni anno del periodo richiesto, una relazione annuale che illustri le verifiche praticate dalla Società in merito alla possibilità di adibire stringhe dei pozzi non più produttivi o eventuali nuovi pozzi alla reiniezione delle acque di strato “nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi” e che riporti il trend storico della produzione di acqua oltre che del gas per mostrare gli effettivi sviluppi in termini di volumi di acqua di strato estratti in base alle attività effettuate.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2021/33140 del 21 giugno 2021, acquisita con prot. n. MATTM/66980 del 22 giugno 2021, l'ISPRA ha inviato la propria valutazione effettuata con il coinvolgimento tecnico-scientifico di ARPA Emilia-Romagna, nella quale si afferma che *“non avendo la piattaforma in oggetto ancora attivato lo scarico delle acque di strato in mare questo Istituto non dispone di elementi per formulare la valutazione tecnico-scientifica del caso. In vista dell'avvio delle attività di scarico, si suggerisce, comunque, di effettuare una campagna di indagine quale “bianco temporale” in corrispondenza della piattaforma, cronologicamente prima della effettiva attivazione dello stesso”*;

CONSIDERATO che, a seguito delle richieste espresse alla luce dell'istruttoria condotta con note prot. 83914 del 30 luglio 2021 e prot. n. 125844/MiTE del 12 ottobre 2022, i documenti allegati all'istanza sono stati così aggiornati:

- Piano di Monitoraggio aggiornato al 14 marzo 2022 volto a verificare “l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici derivanti dallo scarico diretto a mare delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi” (prot. n. 40072/MiTE del 29 marzo 2022);
- Conferma della relazione del 4 marzo 2020 relativa al ciclo delle acque di strato prodotte e scaricate in mare dalla piattaforma NAOMI PANDORA (prot. n. 11401/MiTE del 26 gennaio 2023);
- Relazione comprovante la non disponibilità di pozzi idonei alla reiniezione delle acque di strato in giacimento, aggiornata con la relazione n. GIAC/CS 04-23 di febbraio 2023 prot. n. 20572/MiTE del 13 febbraio 2023):

CONSIDERATO che la società ENI S.p.A. con prot. n. 122/SICS del 26 gennaio 2023, acquisita agli atti con prot. n. MiTE/11401 del 26 gennaio 2023 relativo all'aggiornamento annuale della scheda tecnica B/2, ha dichiarato nuovamente che ad oggi lo scarico in mare relativo alla piattaforma off-shore “NAOMI PANDORA” non è ancora stato attivato;

VISTA la nota di ENI prot. 615/SICS acquisita con prot. n. 69315/MiTE del 1 giugno 2022 con la quale, in relazione alla prescrizione secondo cui il monitoraggio debba essere condotto da un ente o istituto pubblico, la società ha rappresentato la difficoltà di reperire tali enti chiedendo che lo stesso monitoraggio possa essere condotto da un Ente o Istituto scientifico pubblico o non, specializzato nelle materie afferenti alla tutela delle acque e degli ecosistemi marini;

RITENUTO che quanto prospettato nella suddetta nota sia in linea con quanto indicato nell'art. 104 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, fermo restando la necessità che il piano di monitoraggio venga redatto secondo le apposite "Linee Guida per il monitoraggio degli effetti dello scarico in mare delle acque di produzione derivanti dall'estrazione di idrocarburi" (ISPRA, Manuali e Linee Guida 194/2021), trasmesse alla società ENI S.p.A con nota prot. n. 83914/MATTM del 30 luglio 2021 e che lo stesso abbia come obiettivo quello di verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici;

RITENUTO per quanto premesso che sussistano le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 104 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

DECRETA

Art. 1

Oggetto dell'autorizzazione

1. E' autorizzato, ai sensi dell'art. 104 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo scarico in mare delle acque di strato prodotte durante le operazioni di estrazione di idrocarburi gassosi dall'impianto fisso di produzione denominato "NAOMI PANDORA", ubicato nel Mare Adriatico distante circa 35 km dalla costa e sito nel punto individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

lat. 44° 41' 18,338"E – long. 12° 50' 51,422"N.

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2.

2. L'autorizzazione concessa è efficace dalla data di notifica del presente decreto fino al 17 marzo 2023, per un quantitativo complessivo massimo per il periodo autorizzato pari a 7297 m³, nel rispetto dei quantitativi massimi annuali e giornalieri ricavati dalla relazione tecnica sul ciclo delle acque allegata al presente decreto, rivista in base all'effettiva durata dell'atto, secondo la seguente tabella:

Anno	Quantitativi totali annuali (m ³ /anno)	Quantitativi massimi giornalieri (m ³ /giorno)
2023	1780	10
2024	4392	12
2025	1125	15

Art. 2

Prescrizioni allo scarico diretto a mare delle acque di strato

1. Le acque di strato di cui si autorizza lo scarico sono quelle prodotte e scaricate attraverso la piattaforma off-shore "NAOMI PANDORA". Le attività oggetto della presente autorizzazione devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) le acque di strato destinate allo scarico in mare, devono avere una concentrazione del contenuto in olii minerali inferiore ai 40 mg/L;
- b) lo scarico autorizzato deve essere effettuato in un'area circolare con raggio 100 metri, centrata nel punto individuato dalle coordinate geografiche riportate nel precedente art. 1;

- c) lo scarico può essere effettuato solo dopo un preventivo trattamento delle acque di strato nell'impianto situato sulla piattaforma "NAOMI PANDORA"; in tale impianto, le tubazioni che convogliano le acque di strato in entrata e in uscita devono essere chiaramente identificabili;
- d) al fine di mantenere sempre efficace il preventivo trattamento delle acque di cui alla precedente lettera c) deve essere garantita la periodica e adeguata manutenzione dei filtri;
- e) la composizione, la quantità delle acque di strato e le modalità di trattamento e di scarico in mare devono essere conformi a quanto dichiarato dalla società ENI S.p.A. nella documentazione tecnica sulle acque di strato prodotte dalla piattaforma "NAOMI PANDORA", trasmessa dalla suddetta Società;
- f) attuare un efficace monitoraggio delle acque di strato scaricate tale da determinare quali siano le performance dell'abbattimento per ogni analita a carico dell'impianto, tra quelli normati secondo D.Lgs. 172/2015;
- g) la società ENI S.p.A. dovrà effettuare dei campionamenti delle acque di strato prodotte al fine di confermare la caratterizzazione preliminare entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di inizio delle attività di scarico. Gli esiti di tale caratterizzazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Comando del Compartimento Marittimo di Ravenna;
- h) secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio la società ENI S.p.A. dovrà caratterizzare le acque di strato calcolando i valori medi dei parametri della tabella 6 - sezione allegati del piano di monitoraggio prelevando i campioni con una frequenza minima temporale inferiore ai tre mesi. I valori delle tabelle 6a e 6b, di cui al Piano di Monitoraggio, devono essere ottenuti da analisi e da misurazioni su campioni di acqua di strato da effettuarsi prima e dopo il trattamento (a monte e a valle dei filtri a carbone). Per ogni parametro, ai risultati si dovrà associare sempre la relativa incertezza della misura analitica;
- i) la società ENI S.p.A. deve assicurare le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario a garantire la tutela dell'ambiente (art. 6 comma 17 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.). In relazione a ciò, poiché lo scarico diretto in mare può avvenire purché la concentrazione degli olii minerali sia inferiore ai 40 mg/l (art. 104, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) la Società garantisce il pieno rispetto dei limiti imposti dalle autorizzazioni allo scarico attraverso un controllo continuo dei parametri operativi di piattaforma, compresi quelli relativi all'impianto di trattamento delle acque, utilizzando strumentazione presente sia in piattaforma sia nelle centrali a cui le piattaforme afferiscono. Inoltre, la Società trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Compartimento Marittimo competente, in formato digitale, le risultanze dei controlli effettuati sulle acque di strato secondo le modalità descritte alla lettera precedente. La Società dovrà altresì trasmettere trimestralmente un report che dia evidenza dell'eventuale utilizzo di glicole dietilenico, indicando periodo di riferimento e quantitativi immessi, nonché gli esiti delle analisi effettuate sulle acque di strato prima del ripristino dello scarico a mare. In sede di rinnovo della presente autorizzazione, la Società dovrà impegnarsi a prospettare possibili soluzioni idonee ad effettuare il monitoraggio in continuo dello scarico;
- j) devono essere adottate tutte le possibili precauzioni per prevenire l'accidentale contaminazione delle acque di strato con qualsiasi sostanza utilizzata che ne possa alterare le caratteristiche;
- k) le sostanze additive indispensabili impiegate nella separazione degli idrocarburi dalle acque di strato e i rispettivi quantitativi massimi giornalieri devono essere esclusivamente quelli indicati nella documentazione tecnica presentata dalla società ENI S.p.A.;

- l) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la presenza di glicole dietilenico nelle acque scaricate a mare. Considerando che l'utilizzo di glicole dietilenico è variabile nel tempo in termini di quantità e frequenza d'impiego, affinché il rischio di esposizione dell'ambiente marino a tale sostanza sia sufficientemente cautelativo è ammesso lo scarico in mare con i seguenti valori limite massimi di concentrazione nelle acque di strato:

- 730 mg/L in caso di rilascio continuo in mare
- 5900 mg/L in caso di rilascio intermittente in mare

dove il rilascio intermittente è definito come un rilascio non frequente ovvero inferiore a una volta al mese e per non più di 24 ore (*ECHA Guidance on IR&CSA, R.16*);

- m) tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno e totale rispetto delle normative vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente e comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente decreto di autorizzazione e nei relativi allegati che ne sono parte integrante e restano depositati agli atti del Comando del Compartimento Marittimo competente, anche ai fini delle attività di controllo a questo demandate;
- n) la società ENI S.p.A. dovrà effettuare, secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio, dei campionamenti di bianco per le matrici sedimento, colonna d'acqua e mitili i cui esiti dovranno essere trasmessi, non appena disponibili, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- o) il monitoraggio ambientale realizzato secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio presentato dalla società ENI S.p.A., conformemente alla versione aggiornata delle "Linee Guida per il monitoraggio degli effetti dello scarico in mare delle acque di produzione derivanti dall'estrazione di idrocarburi (ISPRA, Manuali e Linee Guida 194/2021), ed allegato al presente decreto, deve essere realizzato da un Ente o Istituto scientifico specializzato nelle materie afferenti alla tutela delle acque e degli ecosistemi marini, con adeguata capacità tecnica e organizzativa tale da garantire:
- 1) l'anticipazione dei rapporti di prova non appena disponibili con gli esiti delle analisi effettuate sui campionamenti previsti nel Piano di monitoraggio ambientale, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Capo del Compartimento Marittimo competente. A garanzia di un corretto confronto dei dati raccolti nei diversi anni di monitoraggio, anche ad opera di diversi laboratori, associare sempre ai risultati di misura per ogni parametro la relativa incertezza di misura analitica, il LOD e il LOQ, secondo normativa vigente;
 - 2) l'elaborazione della relazione tecnica finale annuale, con le valutazioni volte a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi. La relazione tecnica redatta dall'Ente o Istituto scientifico di cui sopra, dovrà essere conforme per struttura e contenuti a quanto richiesto dal Piano di Monitoraggio ambientale presentato dall'istante.

La richiamata documentazione tecnica di cui al punto 2) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Capo del Compartimento Marittimo competente dalla società ENI S.p.A. entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento in cui sono stati effettuati i campionamenti. Decorsi 15 giorni dalla data prevista per la consegna della relazione tecnica di cui al punto 2), senza che sia stata trasmessa giustificata motivazione per il mancato invio, si procederà alla sospensione dell'autorizzazione del presente decreto;

- p) in relazione a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio la frequenza di campionamento dovrà articolarsi in minimo un campionamento l'anno per il periodo autorizzato;

- q) in occasione delle attività di campionamento si dovrà inoltre procedere alla caratterizzazione completa dell'idrodinamica locale mediante misure correntometriche che tengano conto delle onde e delle correnti presenti al momento del campionamento;
- r) in occasione delle attività di campionamento previste dal Piano di Monitoraggio dovranno essere effettuate simulazioni modellistiche, in opportuni scenari di riferimento, della dispersione delle acque di strato in mare tenendo conto degli incrementi di volume scaricati, delle reali condizioni di geometria dello scarico, della densità, della portata delle acque da scaricare e del contenuto di solidi sospesi presenti. Lo studio modellistico dovrà comprendere anche un'analisi accurata dei processi diffusivi e dei fenomeni di sedimentazione dei solidi sospesi contenuti nelle acque di strato. La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa con cadenza annuale, contestualmente all'invio degli esiti delle attività di monitoraggio;
- s) l'istanza di rinnovo della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006 dovrà essere accompagnata da uno studio sulla dispersione delle acque di strato, che consideri i volumi massimi per i quali si richiede l'autorizzazione allo scarico o il suo rinnovo, considerando le condizioni idrodinamiche peggiori, in termini di stratificazione e campi di corrente, al fine di poter prevedere/verificare eventuali effetti sulla qualità delle acque interessate dallo scarico. Ai fini dell'individuazione delle condizioni idrodinamiche peggiori, si suggerisce di utilizzare i dati atmosferici e oceanografici che vengono resi disponibili da piattaforme nazionali/internazionali accreditate (es. programma Europeo Copernicus: <https://atmosphere.copernicus.eu/>);
- t) unitamente alla suddetta descrizione si dovrà disporre anche di una relazione riassuntiva delle condizioni di esercizio della piattaforma, rispetto alla massima capacità produttiva, del relativo scarico giornaliero delle acque di strato in mare nonché delle attività di rilevanza ambientale (come, a titolo di esempio: work-over, manutenzione filtri, arresto impianto, ecc.) riferita ai 12 mesi precedenti l'attività di monitoraggio;
- u) qualunque modifica nella realizzazione di quanto previsto dal Piano di monitoraggio ambientale deve essere preventivamente comunicata e motivata a questo Ministero e al Capo del Compartimento Marittimo competente;
- v) la società ENI S.p.A. deve tenere informato costantemente e preventivamente l'Ente o l'Istituto, incaricato del monitoraggio ambientale, dei quantitativi e della frequenza dello scarico al fine di consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio;
- w) contestualmente all'invio della scheda tecnica B/2 di cui alla successiva lettera u), la società ENI S.p.A. deve comunicare al Capo del Compartimento Marittimo competente il programma di manutenzione previsto per garantire il corretto funzionamento del ciclo delle acque di strato, informando preventivamente degli eventuali aggiornamenti al programma che dovessero rendersi necessari nel corso della durata dell'autorizzazione e dell'eventuale fase di rinnovo dell'autorizzazione stessa. La comunicazione del programma di manutenzione dovrà contenere un cronoprogramma delle attività previste e indicare:
- descrizioni e motivazioni degli interventi;
 - durata dell'intervento di manutenzione, indicando data di inizio e fine intervento;
 - eventuali variazioni quali/quantitative delle acque scaricate a mare;
 - eventuale utilizzo di additivi e/o di altre sostanze chimiche con le caratteristiche tecniche e i quantitativi utilizzati.

L'avvio della manutenzione ordinaria deve essere comunicato al Capo del Compartimento Marittimo con almeno 48 ore di anticipo, indicando l'inizio e la fine dei lavori prevista, mentre per la manutenzione straordinaria, la comunicazione deve essere inviata non appena

si siano determinate le problematiche e gli interventi da effettuare, comunque preventivamente rispetto all'inizio delle operazioni, riportando la data di inizio dei lavori;

- x) è cura della società ENI S.p.A. compilare anche in formato digitale un apposito registro sul quale devono essere riportati:
- i quantitativi, la data e l'ora o gli intervalli di utilizzo delle sostanze additive di cui alla lettera j) del presente articolo;
 - i quantitativi giornalieri delle acque di strato scaricate di cui all'art. 1 del presente decreto. Al fine di consentire alle Capitanerie di porto competenti di effettuare i previsti controlli richiamati all'art. 3 del presente decreto durante le ispezioni presso la piattaforma, la linea dedicata alle acque di strato prima dello scarico in mare dovrà essere attrezzata con apposita strumentazione che consenta la lettura dei quantitativi scaricati;
 - gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, relativi ad attività di trasporto, di trattamento e di scarico delle acque di strato di cui alla lettera s) del presente articolo;
 - i quantitativi di additivi e/o di altre sostanze chimiche eventualmente utilizzati nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla lettera s) del presente articolo;
 - le schede di sicurezza aggiornate degli additivi/sostanze chimiche di dichiarato impiego nell'intero ciclo produttivo, dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Capo del Compartimento Marittimo per le verifiche di vigilanza e controllo da effettuare attraverso le ARPA;
 - le informazioni relative ai controlli analitici quadrimestrali condotti dalla società ENI S.p.A. sulle acque di strato, previsti dal piano di monitoraggio, riportando: data, punto di prelievo (a monte e a valle dei filtri), codice identificativo del campione;

Il registro dovrà essere reso disponibile presso la piattaforma su richiesta degli organi deputati al controllo e copia del formato digitale dovrà altresì essere trasmessa contestualmente all'aggiornamento annuale della scheda B/2, con le informazioni complete per l'anno di riferimento;

- y) La società ENI S.p.A. ha l'obbligo, pena la decadenza del decreto di autorizzazione, di aggiornare annualmente la scheda tecnica B/2 ai sensi del D.M. del 28 luglio 1994 trasmettendone copia, entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Capo del Compartimento Marittimo competente;
- z) la società ENI S.p.A. deve informare tempestivamente e preventivamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Capo del Compartimento Marittimo competente, di eventuali modifiche apportate alle operazioni di trattamento e scarico, autorizzate dal presente decreto e ad altre attività ad esse connesse, che possano comportare modifiche a qualunque titolo alle attività di monitoraggio previste;
- aa) la società ENI S.p.A. ha facoltà di sospendere le operazioni autorizzate per ragioni di dimostrata necessità;
- bb) la società ENI S.p.A. è tenuta a dare comunicazione della sospensione come pure della ripresa delle attività al Comando del Compartimento Marittimo competente e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzioni generali VA e IS;
- cc) qualora sopravvengano nuove esigenze di controllo e/o di carattere scientifico nel periodo di efficacia della presente autorizzazione, il Piano di monitoraggio allegato al presente decreto può essere modificato e/o ampliato su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- dd) considerato che ai sensi dell'art. 104 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione", la Società dovrà trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno del periodo richiesto, una relazione annuale che illustri le verifiche praticate dalla Società in merito alla possibilità di adibire stringhe dei pozzi non più produttivi o eventuali nuovi pozzi alla reiniezione delle acque di strato "nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi" e che riporti il trend storico della produzione di acqua oltre che del gas per mostrare gli effettivi sviluppi in termini di volumi di acqua di strato estratti in base alle attività effettuate, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – DGIS per le necessarie valutazioni da trasmettere a DGVA;
- ee) la Società dovrà inoltre trasmettere annualmente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – DGIS i dati relativi al monitoraggio delle deformazioni del suolo.

Art. 3

Vigilanza e controlli

1. Il Comando del Compartimento Marittimo competente, avvalendosi degli organismi tecnici preposti in materia di vigilanza e controllo degli scarichi nelle acque, anche sulla base delle informazioni contenute nella scheda B/2 del D.M. 28 luglio 1994, allegata al presente decreto e annualmente aggiornata dalla società Eni S.p.A., provvede trimestralmente alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto ed in particolare effettua analisi e controlli:
 - sulle caratteristiche delle acque di strato destinate allo scarico in mare e sul contenuto in olii minerali, la cui concentrazione deve essere inferiore ai 40 mg/L;
 - sui quantitativi effettivamente scaricati in mare.
 - sui registri di cui al punto t) dell'art. 2, acquisendone copia anche in formato digitale.
2. Gli esiti della vigilanza e dei controlli sopra citati e i relativi pareri di conformità delle analisi eseguite rilasciati dagli organismi tecnici devono essere inviati dal Capo del Compartimento Marittimo competente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e contestualmente, per conoscenza, al Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, entro trenta giorni dall'avvenuto sopralluogo. Qualora in sede di ispezione vengano riscontrate difformità rispetto a quanto disposto nel presente decreto il Capo del Compartimento Marittimo competente ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, indicando altresì eventuali provvedimenti intrapresi, anche in relazione a quanto indicato nell'art. 7 del presente decreto.
3. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso agli impianti.
4. La società ENI S.p.A. è tenuta a realizzare qualsivoglia intervento considerato necessario dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Capo del Compartimento Marittimo competente o dagli organi da essi incaricati al fine di esercitare l'attività di controllo.
5. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si riserva il diritto di accedere in qualunque momento agli impianti con proprio personale o con personale di organismi delegati, compiendo ispezioni ed effettuando ogni altro accertamento correlato all'attività autorizzata con il presente decreto.

Art. 4***Spese di vigilanza***

1. Tutte le spese relative all'attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 3, coordinate dal Capo del Compartimento Marittimo competente, sono poste a completo carico della società ENI S.p.A..

Art. 5***Responsabilità Società***

1. Le prescrizioni indicate nel presente decreto non esonerano la società ENI S.p.A. dalle responsabilità derivanti da ogni evento che, provocato direttamente o indirettamente dalle operazioni autorizzate, dia luogo a risarcimento di danni da parte di terzi.

2. La società ENI S.p.A. è tenuta a manlevare le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi pretesa avanzata dai soggetti che si ritenessero danneggiati.

Art. 6***Notifica***

1. La notifica del presente decreto, firmato digitalmente, è effettuata alla società ENI S.p.A. a mezzo posta elettronica certificata e contestualmente, con medesimo mezzo, trasmesso al Comando del Compartimento Marittimo competente e, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture e sicurezza.

Art. 7***Sanzioni***

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 137, comma 11, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, comporta l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006.

2. Per rilevata necessità e urgenza il Capo del Compartimento Marittimo competente può procedere con provvedimento motivato alla sospensione dell'attività autorizzata, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti.

Art. 8***Ulteriori nulla osta***

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non esonerano la società ENI S.p.A. dal dover acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla osta e/o pareri rilasciati da altri enti e/o amministrazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 9***Rinnovi***

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 124, comma 8:

- l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della relativa istanza, accompagnata dalla documentazione tecnico-amministrativa debitamente aggiornata, almeno un anno prima della scadenza del presente decreto;

- qualora l'istanza di rinnovo sia stata presentata entro il termine indicato lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle disposizioni contenute nell'autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)